

Condannato il conducente di un pulmino per abbandono di minore

# Bimbi soli, non si può mai

## L'uscita dallo scuolabus deve essere controllata

DI CARLO FORTE

I bambini affidati alla cura di adulti che se ne occupano professionalmente non possono essere lasciati soli al termine della prestazione. Prima di allontanarsi dal luogo di lavoro o, comunque, dalla sede di svolgimento della prestazione, è necessario, dunque, che l'adulto affidatario si comporti con prudenza, verificando la presenza del genitore o di altro affidatario, senza mai abbandonare il bambino. Altrimenti incorre in responsabilità anche penali.

È quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione, depositata l'11 agosto scorso, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni (sezione feriale penale n. 32822).

### Si rischia il carcere

La sentenza apre scenari inquietanti, in modo particolare per i docenti delle scuole frequentate da alunni fino a 14 anni di età. Ciò in quanto le responsabilità penali alle quali fa riferimento la Cassazione nella sentenza sono quelle contemplate nell'articolo 591 del codice che regola l'abbandono dei minori fino a 14 anni, cominciando la sanzione della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Anche se il fatto non riguarda un docente, ma un conducente di uno scuolabus.

Non di meno, il comportamento sanzionato è astrattamente riconducibile anche ad analoghe eventuali condotte da parte di insegnanti. Si pensi, per esempio, all'uscita da scuola dei bambini delle prime classi delle scuole elementari.

### Il fatto

Il conducente di uno scuolabus, nell'accompagnare i bambini a casa dopo la scuola, aveva consentito a uno di loro di scendere dal pullman senza accertarsi preventivamente della presenza del genitore. Che effettivamente non c'era. Il bambino, dunque, era sceso dal pullman, che si era fermato nelle immediate adiacenze della sua abitazione, e aveva attraversato la strada senza verificare se in quel momento sopraggiungessero autovetture. E quindi era stato investito da un veicolo perché il conducente non aveva potuto evitarlo.

In primo grado il conducente dell'autovettura era stato condannato per lesioni colpose (articolo 490 del codice penale) e il conducente dello scuolabus per abbandono di minore (articolo 491 del codice penale). In secondo grado, però, il conducente dell'autovettura era stato assolto, perché non lo aveva fatto apposta (manca-



va dunque il presupposto del reato specifico che è il dolo). Ma il conducente dello scuolabus era stato nuovamente condannato, sebbene la corte d'appello avesse ridotto la sua responsabilità all'80%, attribuendo il restante 20% al bambino, che si era comportato imprudentemente.

L'autista dell'autobus, però, non si era rassegnato e aveva presentato ricorso in Cassazione. Ricorso che però è stato rigettato, con la conseguente conferma della condanna emessa in secondo grado.

### Il principio

I giudici di legittimità hanno motivato la sentenza affermando l'obbligo per gli affidatari dei minori di adottare tutte le cautele possibili per tutelare i piccoli durante il periodo in cui sono loro affidati.

E hanno chiarito che in caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione compete ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al ser-



vizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Tra queste va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada. Ciò perché il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi preparatorie e accessorie

di salita e discesa dal veicolo, quand'anche vi sia stata un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo. Peraltro nella fattispecie il giudice di merito aveva anche evidenziato che la madre del minore si era accordata perché almeno un adulto fosse presente e vigilasse sul bambino durante l'attraversamento della strada «di guisa che coerentemente la gravità della negligenza dell'imputato», si legge nella sentenza, «è stata ritenuta incontestabile».